

Comune di Grammichele

PROVINCIA DI CATANIA

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 63 del Reg.

Data 27-11-1992

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE DELLE RELAZIONI
SINDACALI E DELLA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA.

L'anno millenovecento novantadue = addi Ventisette del mese di Novembre
alle ore 20,15 e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla seconda convocazione in sessione Straord. Urgente di oggi, partecipata
ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
ALTAMORE MICHELE	SI		GIANDINOTO FRANCESCO		SI
ALTAMORE PIETRO	SI		GULINO RAFFAELE	SI	
ATTAGUILE MICHELE	SI		IUDICA GAETANO	SI	
BARONE RAFFAELE	SI		LOMBARDO ANGELO	SI	
BELLINO SALVATORE		SI	MANDUCA SALVATORE	SI	
BRANCIFORTE MICHELE	SI		MODICA GIUSEPPE	SI	
BUA CARMELO	SI		MORANDO PIETRO		SI
CANNIZZO ROSARIO		SI	PEDI FRANCESCO	SI	
CANZONIERE SALVATORE		SI	PENNISI GIUSEPPE	SI	
CASTRONUOVO GIUSEPPE		SI	PESCE VINCENZO		SI
COMPAGNONE GIUSEPPE		SI	PICCOLO GIUSEPPE	SI	
CUIUS GIOVANNI	SI		POLITINO SANTO	SI	
DAMICO ANGELO	SI		RAGUSA GIANCROCE	SI	
DIGERONIMO GIOVANNI	SI		SALAFIA GIOVANNI	SI	
DIGERONIMO VITO	SI		UMANA MICHELE	SI	

Tip. AUDAX - Zona Industriale - Tel. (0933) 31965 - Caltagirone

Presenti N. 22 =

Assenti N. 08

Ing. Raffaele =

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.

Gulino - - - - - nella sua qualità di Sindaco - - - - -

— Assiste il Segretario Generale Dr. Francesco Spataro - - - - -

pubblica -

La seduta è

In continuazione di seduta.

Vengono preliminarmente nominati, ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento interno del Consiglio, i seguenti scrutatori: Iudica, Umana e Branciforte.

Il Presidente relaziona sull'argomento, chiarendo che con la collaborazione degli uffici e delle organizzazioni sindacali aziendali e territoriali del 4/7/1992 n° 12 è stata predisposta una bozza di regolamentazione delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata, di cui viene data integrale lettura.

Si dà atto che entrano in sala i Consiglieri Giandinoto e Castronuovo (presenti 24).

Apertosi il dibattito, si registrano gli interventi dei Consiglieri Altamore Michele, Piccolo, Salafia, Barone e Branciforte.

In seguito ai predetti interventi vengono apportate alcune modifiche al regolamento in discussione, concordate all'unanimità.

Dopo di che, esauritasi la discussione generale sull'argomento, il Presidente indice la votazione, per l'approvazione del regolamento, precisando che avverrà per alzata e seduta.

Atteso l'esito della votazione, controllato dal Presidente e dagli scrutatori, viene proclamato che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la bozza del regolamento di cui in oggetto;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla delegazione trattante;

Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Vista la L.R. n° 48/91;

A voti unanimi espressi per alzata e seduta,

D E L I B E R A

di approvare il regolamento delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata, che si allega alla presente per farne parte integrante.

A questo punto si allontana dalla sala il Cons. Altamore Michele (presenti 23).

Il Segretario Generale,
Vista la delibera di cui in oggetto,
Esprime parere che la stessa è legittima.

li, 27/11/1992

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Spataro

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to GULINO

Il Consigliere Anziano

f.to LOMBARDO

Il Segretario Generale

f.to SPATARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune il giorno festivo
sei dicembre 1992 - domenica - successivo alla sua data e che non sono state
prodotte a questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Generale

f.to SPATARO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Generale

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DELLA C. P. C.

C. P. C. - CATANIA

Prot. N. 59913 Redatta del 29-12-92

VISTO

P.C.C. F/to ILLEGGIBILE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli articoli 80, 81 e 82 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con D. L. P. 29 ottobre 1955, n. 6.

Addi


Il Segretario Generale

IL SINDACO



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



Regolamento delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata.

Art. 1 Composizione delegazione trattante

La delegazione trattante di cui all'art. 26 del D.P.R. 268/87 e' costituita come segue:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Rappresentanza dei titolari degli uffici o dei servizi ai quali l'accordo si riferisce.
- c) Rappresentanti sindacali territoriali e aziendali come previsto dall'art. 26 D.P.R. 268/87;
- d) Segretario Comunale.

Art. 2 Rappresentanza dell'Amministrazione

Il Sindaco, titolare del potere di rappresentanza dell'Amministrazione, presiede i lavori della delegazione trattante, con facolta' di delegare.

Art. 3 Partecipazione dei titolari degli uffici o servizi

Per la trattazione di singole materie organizzative, di uffici e servizi, il Presidente ha facolta', con proprio provvedimento, di garantire la presenza dei Capi Ufficio o dei Capi Servizio interessati.

Art. 4 Rappresentanza sindacale

La designazione della rappresentanza sindacale sara' richiesta dal Presidente alle OO.SS. aziendali o territoriali di Categoria.

La richiesta sara' limitata alle OO.SS. che abbiamo adottato, in sede nazionale, codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.

Art. 5 Nomina della delegazione trattante

La delegazione trattante sara' nominata con provvedimento di Giunta Municipale nel rispetto delle segnalazioni pervenute dalle OO.SS. di categoria di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 6 Convocazione della delegazione trattante

La convocazione della delegazione trattante sara' a cura del Presidente nel rispetto delle seguenti procedure:

- a) l'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare dovra', di norma, essere recapitato a tutti i componenti con almeno 5 giorni di anticipo; solo in caso di urgenza il preavviso potra' essere ridotto a giorni 2;
- b) se la convocazione e' richiesta da una o piu' OO.SS. facenti parte della delegazione trattante, la riunione dovra' essere convocata entro i due giorni successivi.


Art. 7 Validita' degli accordi raggiunti

Gli accordi raggiunti in sede di delegazione trattante avranno efficacia solo dopo il loro recepimento da parte dell'organo deliberante competente, entro e non oltre 30 giorni dalla sua sottoscrizione, dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di OO.SS.



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



Art. 8 Limiti alla contrattazione

La contrattazione a livello locale e' limitata alle seguenti materie:

- l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonche' le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
- l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;
- la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite con l'accordo di comparto;
- le pari opportunita';
- i sistemi, i piani e i programmi volti ad incrementare la produttivita' la loro verifica e le incentivazioni connesse;
- la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilita', reperibilita', straordinario, permessi), nonche' le modalita' di accertamento del loro rispetto;
- la mobilita' all'esterno della stessa Amministrazione e la disciplina di quella interna;
- la formazione di programmi concernanti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;
- le condizioni ambientali e la qualita' del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro), ivi incluso quanto previsto dall'art. 16 D.P.R. 333/90 sulle garanzie e nelle procedure disciplinari;
- l'agibilita' dei patronati sindacali sul luogo di lavoro;
- le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata cosi' come previsto dall'art. 27 D.P.R. 268/87, integrato con il comma 2 e seguenti dell'art. 31 D.P.R. 333/90.

Art. 9 Informazione preventiva

L'informazione preventiva si attua in modo costante e tempestivo con le OO.SS. a livello confederale e di categoria secondo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 29 D.P.R. 268/87.

L'Amministrazione si impegna a far pervenire alle OO.SS. firmatarie del presente accordo:

- gli ordini del giorno degli organi deliberanti (Consiglio) prima delle riunioni degli stessi;
- le delibere relative a materie oggetto di contrattazione decentrata, non appena effettuata la stesura definitiva conseguente alla loro approvazione da parte degli organi;
- tutti gli atti interni all'Ente che riguardano materie di contrattazione decentrata;
- tutti gli atti e la documentazione relativa al personale richieste dalle OO.SS.

L'informazione preventiva avverra' su gli atti e provvedimenti riguardanti il personale in tempo utile per un confronto sul contenuto degli stessi (cinque giorni) e comunque entro dieci giorni da eventuali richieste.


essa verra' inoltre attuata mediante conferenze di servizio tra l'Amministrazione e le OO.SS. ogni qualvolta una delle parti ne ravvisi la necessita', sia sull'organizzazione del lavoro ed il loro funzionamento.

L'informazione riguardera' anche i provvedimenti degli organi di



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



controllo.

In tal senso l'Amministrazione fornirà alle OO.SS. copia degli stessi non appena ne avrà presa cognizione.

Art. 10 Procedure di prevenzione e componimento dei conflitti

Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contrattuali, insorgono conflitti di generale rilevanza sulle interpretazioni delle citate disposizioni, queste saranno risolte secondo i contenuti dei commi 2,3,4,5, e 6 dall'art. 32 D.P.R. 333/90.

Art. 11 Riunioni

Le riunioni della delegazione trattante dovranno avere luogo nella sede ritenuta più opportuna dal Sindaco o in altro idoneo locale. Le parti potranno farsi assistere da esperti.

Il presente accordo sarà recepito dall'Amministrazione con proprio atto deliberativo; integrazione o modifica al presente regolamento dovranno essere concordate in sede di delegazione trattante.